



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0007151-P-18/09/2012

F.1.a.a/2012/1437



111020967

ALLA FEDERSALUTE
CONFCOMMERCIO
Piazza G.B. Belli, 2

00153 R O M A

OGGETTO: Interpretazione delle disposizioni per la riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 15 comma 13 lett. a) e b) del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012. Esclusione prestazioni di assistenza protesica di cui all'Elenco 1, dispositivi su misura e predisposti. -

Si fa riferimento alla richiesta di codesta Federazione, in data 13 settembre u.s., concernente l'interpretazione delle disposizioni dell'art. 15, comma 13, lettere a) e b) del provvedimento in oggetto indicato, relativamente all'applicazione delle riduzioni ivi previste ai dispositivi per le prestazioni di assistenza protesica di cui al D.M. 332/1999.

Al riguardo, va preliminarmente osservato che la disposizione di cui al predetto art. 15, comma 13, lett. a) e b) va interpretata nel senso che la prevista riduzione del 5% degli importi dei contratti in essere per la fornitura di beni e l'appalto di servizi a favore degli enti e aziende del S.S.N., è da conseguirsi attraverso una corrispondente diminuzione del volume delle

FEDERSALUTE

Prot. n. 35 Data 24/9/12

prestazioni contrattuali e cioè dei beni forniti o dei servizi resi da parte delle ditte titolari dei singoli contratti di fornitura o di appalto.

Ciò al fine di impegnare gli enti e le aziende del S.S.N. ad assicurare il mantenimento delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza con un contenimento dei fattori produttivi impiegati(beni e servizi utilizzati)per un volume tale da comportare, per ciascun contratto di fornitura o di appalto, la corresponsione di una minore remunerazione, su base annua, pari al 5% dell'importo annuo contrattualizzato.

Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che anche per i dispositivi medici, individuati dall'Agenas, qualora dalle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti, emergano differenze significative tra i prezzi unitari e quelli di riferimento, l'azienda o l'ente del SSN sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti al fine di condurre i prezzi unitari a quelli di riferimento, senza apportare modifiche alla durata del contratto stesso.

Ciò premesso, si concorda con codesta Federazione nel ritenere escluse dal campo di applicazione della previsione di cui trattasi i dispositivi connessi alle prestazioni di assistenza protesica ricompresi nell'Elenco 1 del D.M.

332/1999, in quanto regolamentati dal sistema tariffario.

Ne consegue che i dispositivi di cui agli Elenchi 2 e 3, i cui prezzi sono determinati dalle aziende sanitarie mediante le procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente, rientrano nel campo di applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del citato comma 13 dell'articolo 15 anche se solo fino alla data del 31 dicembre 2012. Ai medesimi dispositivi, si applica altresì la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dal comma 13, lett. a) dell'articolo 15 del provvedimento all'esame, laddove inclusi nella lista dei dispositivi individuati dall'Agenas ai sensi della medesima disposizione normativa

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



RD/at